

Codice A1610A

D.D. 25 ottobre 2019, n. 513

D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 - Parte III. L.R. 1 dicembre 2008 n. 32. BALDICHIERI D'ASTI (AT) - Intervento: Realizzazione di capannone in Strada Capello nell'area destinata a insediamenti produttivi individuata nell PRG vigente con sigla 39b1. Autorizzazione paesaggistica

(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina

di autorizzare, ai sensi dell'articolo 146 del d.lgs. 42/2004, l'intervento citato in oggetto per le motivazioni e secondo le indicazioni tecniche contenute nella relazione istruttoria predisposta dal Settore regionale Territorio e Paesaggio (allegato 1) e nel parere vincolante formulato dal Soprintendente (allegato 2), che si intendono qui integralmente recepiti e che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Il termine di efficacia della presente autorizzazione è stabilito dal comma 4 dell'art. 146 del D. lgs 42/2004 e si espleta per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione. I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell'autorizzazione possono essere conclusi entro, e non oltre, l'anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo, fatti salvi, per le opere pubbliche o di pubblica utilità, i disposti dell'art. 46 comma 2 del D.lgs. 8 giugno 2001 n.327.

Si precisa che l'autorizzazione è rilasciata dalla Regione, ai sensi dell'art. 146 del D.lgs. 42/2004, esclusivamente sotto il profilo dell'inserimento paesaggistico dell'intervento proposto, senza altre verifiche di legittimità e non costituisce accertamento di conformità alle disposizioni urbanistiche ed edilizie vigenti nel Comune.

Spetta quindi all'Autorità Comunale, nell'ambito delle procedure autorizzative di competenza, garantire che l'intervento sia conforme con gli strumenti di pianificazione territoriale e con le disposizioni urbanistiche ed edilizie localmente vigenti, nonché con le disposizioni degli strumenti di programmazione, pianificazione e gestione richiamati dall'art. 3 delle norme di attuazione del Ppr.

Compete inoltre all'Autorità Comunale accertare, nel caso in cui sull'area o sull'immobile oggetto dell'intervento siano state rilasciate precedenti autorizzazioni che i relativi interventi siano stati realizzati correttamente, procedendo in caso contrario agli adempimenti richiesti dall'art. 16 (vigilanza e sanzioni) della legge regionale 3 aprile 1989, n. 20.

Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte secondo le modalità di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di avvenuta comunicazione o dalla piena conoscenza.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della L.R. 22/2010.

Il Dirigente
Arch. Giovanni Paludi

Visto: Il Direttore
Dott. Roberto Ronco
(ex. L. 190/2012)

Allegato



Direzione Ambiente, Governo e Tutela del Territorio

Settore Territorio e Paesaggio

valorizzazione.paesaggio@regione.piemonte.it
territorio-ambiente@cert.regionepiemonte.it

Classificazione 11.100/990/2019A/A16.000
(da citare nella risposta)

Data e protocollo del documento sono riportati nei
metadati del mezzo trasmissivo

Rif. n. 21006/A1610A del 09/08/2019

RELAZIONE

Oggetto: D.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e s.m.i.
recante Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, art. 146
Legge regionale 1 dicembre 2008 n. 32 e s.m.i.
Comune: BALDICHIERI D'ASTI (AT)
Intervento: Realizzazione di capannone in Strada Capello nell'area destinata
a insediamenti produttivi individuata nel PRG vigente con la sigla 39b1.
Istanza:

Esaminata l'istanza, qui pervenuta dall'Unione di Comuni Colli del Monferrato in data 9 agosto 2019, con nota prot. n. 665/2019 del 9 agosto 2019, per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per l'intervento in oggetto, da realizzare in zona parzialmente sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi della normativa in epigrafe,

vista la documentazione progettuale e la relazione paesaggistica allegata all'istanza,

considerato che l'intervento previsto consiste nella realizzazione di un capannone, individuato come edificio 1 nell'elaborato tecnico n. 2 e come edificio A nell'elaborato tecnico n. 3B, che ricade nell'area produttiva 39b1 del PRG vigente, attigua ad altri insediamenti produttivi esistenti e posta nelle vicinanze del rio Val Monale, della strada regionale n. 10 e della strada Capello,

Classif. 11.100/990/2019A/A16.000

rilevato dall'elaborato tecnico n. 2 che nella medesima area produttiva 39b1 è altresì indicata la sagoma di un edificio 2 di prossima progettazione (indicato come edificio B sull'elaborato 3B) che, a differenza dell'edificio 1, risulta essere del tutto esterno al limite delle aree sottoposte a tutela paesaggistica ai sensi dell'art. 142, comma 1, lett. c), del d.lgs. 42/2004,

vista la lettera della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Alessandria, Asti e Cuneo, prot. n. 9185 class. 34.10.05/269.3, con cui si afferma che *"ai sensi dell'articolo 3, comma c, della legge regionale 32/2008 e s.m.i., l'intervento in oggetto risulta essere ricompreso nei casi per cui la competenza a rilasciare l'autorizzazione paesaggistica (...) è in capo alla Regione, in quanto trattasi di interventi di nuovo impianto (...) che complessivamente prevedono una cubatura superiore a 10.000 metri cubi (...)"*,

verificato che il capannone individuato come edificio 1 nell'elaborato n. 2, e come edificio A nell'elaborato n. 3B, risulta parzialmente ricadere nella delimitazione delle aree sottoposte a tutela paesaggistica, ai sensi dell'art. 142, comma 1, lett. c), del d.lgs. 42/2004, e che complessivamente prevede una cubatura superiore a 10.000 metri cubi, per cui, secondo quanto indicato dalla stessa Soprintendenza, detto intervento, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 32 del 1 dicembre 2008 è da ritenersi compreso nei casi per cui la competenza a rilasciare l'autorizzazione paesaggistica è in capo alla Regione,

visto l'art. 146, comma 6 del d.lgs 42/2004 e s.m.i.,

visto il Piano paesaggistico regionale (Ppr) approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 233-35836 del 3 ottobre 2017 e considerato che le prescrizioni degli articoli 3, 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33, 39 e 46 delle norme di attuazione in esso contenute, nonché le specifiche prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici di cui all'articolo 143, comma 1, lettera b), del Codice stesso, riportate nel "Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte", Prima parte, sono vincolanti e presuppongono immediata applicazione e osservanza da parte di tutti i soggetti pubblici e privati,

verificato che l'intervento proposto è conforme con le prescrizioni contenute negli articoli 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33, 39 delle norme di attuazione del sopraccitato Ppr,

accertato che l'intervento proposto appare compatibile con le finalità di tutela delle componenti fisico-naturalistiche dell'ambito tutelato ai sensi dell'art. 142, comma 1, lett. c), del d.lgs 42/2004,

Classif. 11.100/990/2019A/A16.000

considerato che il capannone in progetto, individuato come edificio 1 nell'elaborato n. 2, e come edificio A nell'elaborato n. 3B, risulta ricadere soltanto in minima parte nella delimitazione delle fasce spondali del rio Monale sottoposte a tutela paesaggistica ai sensi dell'art. 142 del d.lgs. 42/2004, e che a margine dell'area d'intervento sono già presenti altri capannoni a uso produttivo,

rilevato dalla relazione paesaggistica che il progetto prevede misure di mitigazione paesaggistica con messa a dimora di esemplari arborei volti ad attenuare la percezione visiva del medesimo capannone dall'intorno,

considerato che le opere proposte non appaiono tali da recare pregiudizio ai caratteri paesaggistici della località,

si esprime **parere favorevole**, ai sensi dell'art. 146 del d.lgs. 42/2004 e s.m.i., a condizione che:

- detto parere sia da intendersi riferito alla realizzazione del capannone in progetto, individuato come edificio 1 nell'elaborato tecnico n. 2, e come edificio A nell'elaborato tecnico n. 3B, e illustrato nell'elaborato tecnico n. 3 "Stato di progetto", nonché alle relative sistemazioni dell'area di pertinenza;
- tra la strada di accesso e lo spazio pubblico 1 adibito a parcheggio, interno all'area d'intervento, sia prevista la piantumazione di una siepe con specie arbustive autoctone che consenta di mitigare la percezione dei veicoli presenti nel parcheggio;
- le piantumazioni arboree previste con funzione di mitigazione paesaggistica siano effettuate con essenze plurispecifiche autoctone, ad alto e medio fusto, che possano raggiungere altezze superiori a quella del capannone in progetto; ai margini della proprietà siano altresì messe a dimora siepi con specie arbustive autoctone;
- per le pareti esterne del capannone siano scelti colori di bassa luminosità con tonalità coerenti con quelle delle componenti naturali circostanti e prevalenti nelle varie stagioni quali, ad esempio, le tonalità mediamente scure proprie delle quinte arboree che connotano il paesaggio agrario attraversato dal rio Monale; quindi, allo scopo di poter ottenere una più congrua integrazione dell'intervento nel paesaggio di riferimento, nella scelta dei diversi abbinamenti cromatici, siano comunque utilizzati colori a bassa luminosità.

Il Funzionario Istruttore
Arch. Mauro Martina

Per il Dirigente del Settore
Arch. Giovanni Paludi
Il Dirigente
Arch. Jacopo Chiara

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

Allegato 2



Alessandria - Torino

Ministero per i beni e le attività culturali
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI ALESSANDRIA ASTI E CUNEO

ALLA REGIONE PIEMONTE
Direzione Ambiente, Governo e Tutela del Territorio
PEC: territorio-ambiente@cert.regione.piemonte.it

e.p.c. COMUNE DI BALDICHIERI D'ASTI
(Provincia di Asti)
PEC: baldichieri.dasti@cert.ruparpiemonte.it

e.p.c. UNIONE DI COMUNI COLLI DEL MONFERRATO
PEC: collidelmonferrato@cert.ruparpiemonte.it

Prot. n. Class. All. NO

OGGETTO: Risposta al foglio prot. n. 21903/2019 del 29/08/2019;
Classificazione 11.100/990/2019A/A16.000

AMBITO E SETTORE: Tutela paesaggistica

DESCRIZIONE: **BALDICHIERI D'ASTI - (AT)**
Realizzazione di capannoni in area produttiva
Strada Capello s.n. (dati catastali: FG. 6, part. 692, 694, 695, 697, 698, 699, 702, 703, 704, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735)

DATA RICHIESTA: data di arrivo richiesta 06/09/2019
protocollo entrata richiesta n. 10960 del 06/09/2019

RICHIEDENTE:

PROCEDIMENTO: Società A.C.S. S.r.l. - Privato
Autorizzazione paesaggistica (Art. 146 D.LGS. 42/2004 s.m.i.)

PROVVEDIMENTO: PARERE VINCOLANTE

DESTINATARIO: Regione Piemonte - Direzione Ambiente, Governo e Tutela del Territorio - Pubblico

Vista la richiesta presentata alla competenza di questo Ufficio per gli effetti delle norme citate in oggetto e la documentazione progettuale con la relazione paesaggistica allegata all'istanza;

Considerato che la località interessata dall'intervento ricade in parte in area tutelata ai sensi dell'art. 142, comma 1, lettera c (fascia 150 m fiumi, torrenti, corsi d'acqua), del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i., così come da ricognizione effettuata dal Piano Paesaggistico Regionale approvato dal Consiglio Regionale con deliberazione n. 233-35836 del 3 ottobre 2017;

Verificato che ai sensi dell'articolo 3, comma c, della Legge regionale 32/2008 e s.m.i., il capannone individuato come edificio 1 è compreso nei casi per cui la competenza a rilasciare l'autorizzazione paesaggistica, nel rispetto della procedura stabilita dal Codice dei beni culturali e del paesaggio, è in capo alla Regione Piemonte;

Visto il parere favorevole e la *Relazione* della Regione Piemonte, Direzione Ambiente, Governo e Tutela del Territorio, allegata all'istanza;

Questa Soprintendenza, constatato che a margine dell'area di intervento sono già presenti altri capannoni a uso produttivo e considerato che la soluzione progettuale prevede misure di mitigazione paesaggistica, esprime **parere favorevole** al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, alle stesse condizioni espresse dalla Regione Piemonte nella Relazione allegata all'istanza.

Si trattiene agli atti la documentazione pervenuta, rimanendo in attesa di copia del provvedimento autorizzativo.

